

REGIONE EMILIA ROMAGNA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Prot. n. 25291/7.31

Decreto n. 962

TUTELA DI UN ESEMPLARE MONUMENTALE DI CIPRESSO (*CUPRESSUS SEMPERVIRENS*) VEGETANTE IN LOCALITÀ "LA SCUOLA" - FRAZIONE VIMIGNANO - COMUNE DI GRIZZANA (BOLOGNA).

ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 1977 N. 2.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 6 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco";

Vista la proposta formulata dall'Istituto Regionale per i Beni Artistici, Culturali e Naturali per la tutela di un esemplare pluricentenario di Cipresso (*Cupressus sempervirens*) vegetante in località "La Scuola" - frazione Vimignano - Comune di Grizzana (Bologna);

Sentito il parere del "Comitato consultivo regionale per la conservazione della natura" (istituito ai sensi dell'art. 2 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2) che nella seduta del 14/10/1983 si è espresso favorevolmente in merito alla proposta di tutela per l'esemplare monumentale di Cipresso (*Cupressus sempervirens*) posto in località "La Scuola" - frazione Vimignano - Comune di Grizzana (Bologna) (mappale 258/260 - foglio 63 di Grizzana);

Sentito altresì il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare "Territorio - Ambiente" nella seduta del 30/11/1983 ;

Su proposta dell'Assessore al III Dipartimento "Ambiente, Territorio, Trasporti", Ambiente e Difesa del Suolo;

d e c r e t a


1. è assoggettato al regime di particolare tutela di

cui all'art. 6 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 l'esemplare monumentale di Cipresso (*Cupressus sempervirens*) ubicato al mappale 258/260, foglio 63 di Grizzana (Bologna);

2. la segnalazione del vincolo di cui sopra sarà attuata mediante una rustica staccionata e opportune tabelle segnaletiche con l'indicazione dell'esemplare pluricentenario e delle principali caratteristiche della pianta tutelata ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1977 n. 2 - art. 6;
3. l'assoggettamento alla tutela di cui al presente decreto ha carattere permanente e comporta l'intangibilità dell'esemplare arboreo protetto, fatta eccezione per eventuali interventi culturali o di difesa fitosanitaria;
4. la Comunità Montana dell'Appennino Bolognese n. 1, avvalendosi della collaborazione del personale del C.F.S. (Corpo Forestale dello Stato), è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, con particolare riguardo agli interventi di cui ai precedenti punti 2 e 3.
Con successiva delibera della Giunta regionale verrà determinato ed assegnato alla Comunità Montana dell'Appennino Bolognese n. 1 un finanziamento per gli interventi conservativi e di salvaguardia di cui sopra.

Gli agenti di polizia giudiziaria, gli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, gli agenti giurati volontari nominati dalla Comunità Montana dell'Appennino Bolognese n. 1, nonché gli agenti giurati designati dalle Associazioni Naturalistiche ed autorizzati dalla Giunta regionale, sono incaricati di far osservare le disposizioni del presente decreto.

Bologna, 27 DIC. 1983



IL PRESIDENTE

Gianfranco Turci

[Handwritten signature]


REGIONE EMILIA-ROMAGNA
SECRETARIA REGIONALE

Per copia conforme all'originale
del decreto n. 962

Bologna,

10 GEN. 1984

(Dr. P. Gi. Contino)



COMMISSIONE DI CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Prot. N. 285/453

Controllata senza rilievi ai sensi dell'articolo 45
della legge 10-2-1953, n. 62 nella seduta del

24 GEN. 1984

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Presidente